



## NUOVA SABATINI CON INTEGRAZIONE INVESTIMENTI GREEN

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare direttoriale 6 dicembre 2022 n. 410823, in merito al contributo Nuova Sabatini. Il documento di prassi ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

La circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l'impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà" così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'articolo 2 del regolamento GBER.

I soggetti sopra elencati devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia. Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

### SOGGETTI ESCLUSI

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

### CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, deve essere deliberato da un soggetto finanziatore aderente alla convenzione.

Il finanziamento, da stipularsi solo successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:



- essere deliberato a copertura del programma d'investimento e fino al 100% dello stesso;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo se successiva. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene, oppure dalla data di collaudo, se successiva;
- essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti;
- essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento oppure, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene oppure dalla data di collaudo se successiva. Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

Il soggetto finanziatore, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa proponente in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa proponente stessa.

## INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali, i programmi d'investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento ABER:

- articolo 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
- articolo 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, i programmi d'investimento devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del regolamento FIBER:

- articolo 26 - Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
- articolo 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca;
- articolo 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
- articolo 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione;
- articolo 42 - Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento FIBER, non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno unionale previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. Con riferimento alle imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti, i programmi d'investimento devono essere riconducibili, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER, a una delle tipologie di cui all'articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del regolamento stesso:

- a) creazione di un nuovo stabilimento;
- b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
  - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
  - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma d'investimento rientrante nelle tipologie di cui al punto precedente.

Il programma d'investimento, unitariamente considerato, deve essere avviato in data successiva, ossia in data non coincidente né antecedente, alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

- l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d'investimento.

I programmi d'investimento previsti nella domanda di agevolazione devono fare riferimento ad una sola unità locale e non possono, in ogni caso, essere frazionati su più sedi o unità locali dell'impresa. Qualora la PMI voglia effettuare programmi d'investimento riferiti a più unità produttive deve presentare per ogni unità locale una diversa domanda di agevolazione.

I beni oggetto del programma d'investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

## **SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili, come previsto dall'articolo 10 del decreto, riguardano l'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d'investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato il programma d'investimento. Così come previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto, è ammissibile l'acquisto, oppure



L'acquisizione in leasing, di beni strumentali che, presi singolarmente oppure nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi i programmi d'investimento in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Nel rispetto del principio dell'autonomia funzionale e al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare il programma d'investimento su più domande. Non sono in ogni caso ammissibili i programmi d'investimento concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.

## SPESE ESCLUSE

Non sono ammesse le spese:

- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni "ad uso mostra" e quelli venduti "con riserva di gradimento" o "a prova" ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in "conto visione" o in "prova" 15 all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purché acquistati dal beneficiario medesimo, sempreché la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda;
- relative a macchinari, impianti, attrezzature e software acquistati con permuta e contributi in natura;
- connesse a commesse interne;
- per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere;
- che si riferiscono a "immobilizzazioni in corso e acconti";
- di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
- imputabili a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas;
- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione del programma d'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature rigenerati;
- per impianti generici non strumentali rispetto all'attività tipica dell'impresa, non strettamente funzionali al processo produttivo della stessa, non realizzati nel complesso di un più ampio programma di investimento né al servizio dell'investimento stesso;
- relative a beni non classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, fatti salvi i software applicativi classificabili alla voce B.I.3 e B.I.4 dell'attivo dello stato patrimoniale.



## AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

L'agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
- 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di "de minimis".

Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime stabilite dal comma 12 dell'articolo 14 del regolamento ABER:

- 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Nei casi indicati dal comma 13 dell'articolo 14 del regolamento ABER, le sopra indicate aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90%.

Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, che prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

Con riferimento ai settori non ricompresi tra quelli di cui ai precedenti punti, le agevolazioni sono concesse, nei limiti e condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 17 del regolamento GBER, nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

- il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento ABER che prevede la non applicabilità dello stesso:

- nel caso in cui gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all'articolo 14 del regolamento, superino i 500.000 euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento;
- nel caso in cui gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 17 del regolamento superino i 7,5 milioni di euro, calcolati in termini di equivalente sovvenzione lordo, per impresa e per progetto di investimento.

## MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata ai punti precedenti, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei *soggetti finanziatori* aderenti alla *convenzione*. L'elenco dei *soggetti finanziatori* aderenti alla *convenzione*, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del *Ministero*: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). L'elenco dei *soggetti finanziatori* che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della *convenzione*, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di *CDP*: [www.cdp.it](http://www.cdp.it), di volta in volta aggiornato.

La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione



digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai *soggetti finanziatori*.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui l’impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it);
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., utilizzando i modelli disponibili nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

La domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella *piattaforma*. Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, sarà disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l’invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di non procedibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte del *soggetto finanziatore*, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda. Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. A seguito della trasmissione della domanda di agevolazione al *soggetto finanziatore* a mezzo PEC, l’istanza non potrà essere modificata dal soggetto richiedente, se non limitatamente alle informazioni oggetto di specifica richiesta di integrazioni da parte del *soggetto finanziatore*, pena l’improcedibilità della stessa.

Il *soggetto finanziatore*, ricevuta la domanda di agevolazione dell’impresa e i relativi allegati, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

## TERMINE INIZIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dalla presente circolare possono essere presentate da parte delle *PMI* ai *soggetti finanziatori* a partire dal 1° gennaio 2023.

Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e alle relative circolari applicative. Per le stesse domande per le quali alla predetta data non risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14 del *decreto*, ad eccezione di quelle contemplate dal comma 11. Esclusivamente in relazione all’assolvimento degli obblighi di apposizione della dicitura prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni, per le predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.